



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per il funzionamento dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero

IL RETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la L. 240/2010 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- la L. 146/1990 e ss.mm.ii recante *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*;

RICHIAMATI:

- i vigenti C.C.N.L. relativi al personale del comparto Istruzione e ricerca;
- l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2.12.2020;
- il protocollo d'intesa sottoscritto in data 25.3.2021 tra l'Università degli studi di Bergamo e le RSU e OOSS sui contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie, nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 5 del suddetto protocollo prevede che il contenuto dello stesso confluisca in un regolamento d'Ateneo;
- sono state apportate alcune modifiche all'allegato 1 del protocollo, che identifica i contingenti di personale da esonerare, condivise con RSU e OOSS nell'incontro tenutosi in data 10.3.2025;

CONSIDERATO che tali modifiche non hanno impatto sul personale tecnico amministrativo dell'Università degli studi di Bergamo le parti hanno convenuto sulla inutilità di un nuovo protocollo d'intesa, restando valido il contenuto del protocollo del 25.3.2021;

RITENUTO pertanto necessario adottare un regolamento che disciplini il funzionamento dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.4.2025 che ha approvato il testo del *Regolamento per il funzionamento dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero*;

PRESO ATTO che la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione ha disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua emanazione;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

RICHIAMATO l'art. 16 dello Statuto che dispone che il Prorettore vicario sostituisca il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o di impedimento temporanei;

DECRETA

Art. 1



È emanato il **Regolamento per il funzionamento dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero** nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9.4.2025 ed allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti*.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

All'Albo di Ateneo

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

INDICE

<u>Art. 1 – Contenuto e ambito di applicazione</u>
<u>Art. 2 – Preavviso di sciopero</u>
<u>Art. 3 – Servizi essenziali</u>
<u>Art. 4 – Individuazione dei nominativi del personale esonerato dallo sciopero</u>
<u>Art. 5 – Pubblicità dello sciopero</u>
<u>Art. 6 – Controversie</u>
<u>Art. 7 – Norme transitorie</u>
<u>Allegato 1</u>

ART. 1 – CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce, in conformità della Legge 12.6.1990 n. 146, e conformemente al protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università degli studi di Bergamo e le RSU e OOSS siglato in data 25 marzo 2021 le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, i contingenti di personale tenuti a garantirle e le procedure di effettuazione degli scioperi.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale tecnico, amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico dipendente dall'Università degli studi di Bergamo con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti.

ART. 2 – PREAVVISO DI SCIOPERO

La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.

Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 3 – SERVIZI ESSENZIALI

Il presente Regolamento individua i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.

Il contingente è calcolato ove strettamente necessario e nella misura minima utile ad assicurare le prestazioni indispensabili.

I contingenti sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1, parte integrante del presente regolamento.

In caso di riorganizzazione o di modifica di denominazione delle strutture di cui all'allegato 1, e nelle more dell'aggiornamento dell'allegato stesso, le strutture vengono individuate sulla base dell'effettivo presidio delle attività essenziali.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO

In occasione di ciascuno sciopero, i responsabili delle strutture che erogano servizi essenziali individuano i nominativi del personale in servizio incluso nei contingenti indicati all'art. 3 su base volontaria e, in caso di più volontari, ricorrono al sorteggio; in mancanza di volontari, verrà estratta la lettera dalla quale iniziare la rotazione stessa seguendo l'ordine alfabetico. Anche per l'individuazione su base volontaria è auspicabile il rispetto del criterio di rotazione.

I responsabili comunicano i nominativi alla struttura competente sui medesimi processi o procedimenti.

Entro il quinto giorno precedente alla data di indizione dello sciopero, l'ufficio Gestione giuridica comunica tali nominativi a:

- RSU
- organizzazioni sindacali locali
- singoli interessati

Il personale individuato su base non volontaria ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile.

L'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

In casi di comprovata esigenza, al fine di garantire il rispetto delle scadenze di procedure inderogabili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di raddoppiare il contingente minimo dei soli servizi interessati dalle procedure stesse.

ART. 5 - PUBBLICITÀ DELLO SCIOPERO

Ai fini dell'informazione all'utenza, la comunicazione circa i tempi e le modalità dello sciopero, nonché l'eventuale revoca, verrà pubblicata sull'home page dell'Ateneo nel termine previsto dall'art.2 co. 6 della L. 146/1990, ovvero almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero.

ART. 6 - CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata.

ART. 7 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale.

Allegato 1

	Prestazione	Contingente
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 3/11/1999 n. 509	se lo sciopero coincide con i giorni in cui si svolgono esami conclusivi: 1 unità con mansioni tali da poter adempiere alle prestazioni
	procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione. NB: nelle università, qualora il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria coincida con una giornata di sciopero, lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.	se lo sciopero coincide con i giorni in cui si svolgono procedure di immatricolazione: 1 unità con mansioni tali da poter adempiere alle prestazioni
	certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione	1 unità con mansioni tali da poter adempiere alle prestazioni
ASSISTENZA SANITARIA		
Assistenza d'urgenza	pronto soccorso, medico e chirurgico	non applicabile
	rianimazione, terapia intensiva	non applicabile
	unità coronariche	non applicabile
	assistenza ai grandi ustionati	non applicabile
	emodialisi	non applicabile
	prestazioni di ostetricia connesse ai parti	non applicabile
	medicina neonatale	non applicabile
	servizio ambulanze, compreso eliambulanze	non applicabile
	servizio trasporti infermi	non applicabile

	Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.	non applicabile
Assistenza ordinaria	servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative	non applicabile
	unità spinali	non applicabile
	prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate	non applicabile
	assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;	non applicabile
	assistenza, anche domiciliare e in casa protetta, ad anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale	non applicabile
	nido e assistenza neonatale	non applicabile
	attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili	non applicabile
	Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.	non applicabile
Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo	servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso	non applicabile
	servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati	non applicabile
	raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi	non applicabile

	e radioattivi, secondo la legislazione vigente	
	servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili	non applicabile
	attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti	non applicabile
SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI DEGLI IMPIANTI E DEI MATERIALI IVI COMPRESA LA CURA DI ANIMALI E DI PIANTE	sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	1 tecnico per ogni dipartimento che gestisce laboratori, 1 tecnico Ateneo Bergamo S.p.A.
	salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato	1 tecnico per ogni dipartimento che gestisce laboratori, 1 tecnico Ateneo Bergamo S.p.A.
	cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche	non applicabile
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi	non applicabile
	attività previste nei piani di protezione civile	1 unità per Ufficio Tecnico 1 unità per Ufficio Economato
	attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche,	1 unità per Ufficio Tecnico 1 unità per Ufficio Economato

	con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità	
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI	attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate	1 unità per Ufficio Tecnico 1 unità per Ufficio Economato 1 unità Ateneo Bergamo S.p.A.
	interventi urgenti di manutenzione degli impianti	1 unità per Ufficio Tecnico 1 unità per Ufficio Economato 1 unità Ateneo Bergamo S.p.A.
EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO	adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	se lo sciopero coincide con i giorni in cui vengono effettuate le operazioni relative al pagamento degli stipendi: 2 unità dell'ufficio Gestione Economica e 1 unità dell'Ufficio Pensioni con mansioni tali da poter adempiere alle prestazioni